



Comune di Marliana
SERVIZIO DI

POLIZIA MUNICIPALE

Via della Chiesa 5 - 51010 MARLIANA (PT) Tel.
0572698529 336752222 Fax 057266109
P. IVA 00361970478 - e-mail e P.E.C.:
vigili@comune.marliana.pt.it
poliziamunicipalemartiana@postacert.toscana.it



ORDINANZA N. 000015

Lì: 15.07.2019

OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO IN VIA CHIESA A MARLIANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la necessità di limitare la circolazione in Via della Chiesa a Marliana come per altro già previsto dalla segnaletica vigente, specificando le categorie di veicoli esentate dal rispetto del divieto di transito;

Preso atto delle indicazioni fornite in merito dall'amministrazione Comunale;

Visto l'articolo 7 del D.L. 30/04/1992, n° 285;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;

Visto il decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio;

O R D I N A

1. **E' vietato il transito** a tutti gli autoveicoli in Via della Chiesa a Marliana.
2. Sono esentati dal rispetto della suddetta disposizione:
 - a) I veicoli dell'amministrazione comunale e degli amministratori al solo fine di raggiungere o lasciare il parcheggio sul retro del palazzo municipale;
 - b) I proprietari di aree idonee alla sosta situate nell'area interdetta, solo per il percorso da e per le suddette aree;
 - c) I residenti o comunque i veicoli di fornitori di servizi agli stessi ed all'amministrazione comunale per le sole operazioni di carico e scarico; al fine di eliminare equivoci, si specifica che dette operazioni si considerano tali solo se durano non più di 15 minuti;
 - d) I veicoli esentati "Ipso Iure" dal rispetto del divieto di transito quali: veicoli al servizio di persone invalide forniti dello specifico contrassegno, veicoli di Polizia e veicoli di soccorso in servizio di emergenza;
 - e) I veicoli al servizio di funzioni religiose per il tempo strettamente necessario;
 - f) Ulteriori esenzioni saranno autorizzabili a domanda valutate le motivazioni addotte.
3. Le violazioni della predetta ordinanza saranno punite dal vigente Codice della Strada.

INFORMA

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data in cui è stata resa nota mediante l'apposizione della relativa segnaletica o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data. È ammesso inoltre ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni nei casi previsti dall'art. 37 - 3° comma del D.L. n° 285/1992.

L'Ufficio Tecnico Comunale, l'Ufficio di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Scanu Gianni)